

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

che proroga la decisione 2002/887/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

[notificata con il numero C(2008) 6269]

(2008/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone⁽²⁾ autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., originari del Giappone, per periodi limitati e a determinate condizioni.
- (2) Poiché le circostanze che giustificano l'autorizzazione sono ancora presenti e non vi sono nuove informazioni in base alle quali modificare le condizioni specifiche, è opportuno prorogare l'autorizzazione.
- (3) Il Regno Unito ha richiesto una proroga di tale deroga.
- (4) La decisione 2002/887/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/887/CE è modificata come segue:

- 1) Nel primo paragrafo e nel secondo paragrafo dell'articolo 2, la frase «1° agosto 2007 e 1° agosto 2008» è sostituita da «1° agosto 2009 e 1° agosto 2010».
- 2) La tabella all'articolo 4 è sostituita dalla tabella seguente:

«Vegetali	Periodo
<i>Chamaecyparis</i> :	dall'1.11.2008 al 31.12.2010
<i>Juniperus</i> :	dall'1.11.2008 al 31.3.2009 e dall'1.11.2009 al 31.3.2010
<i>Pinus</i> :	dall'1.11.2008 al 31.12.2010»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8.